

Legge federale sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 2010¹,
decide:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

Legge del 13 dicembre 2002² sui disabili

Art. 3 lett. e

La presente legge si applica:

- e. alle prestazioni accessibili in genere al pubblico fornite da privati, da imprese che necessitano di una concessione per l'infrastruttura secondo l'articolo 5 della legge del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie o di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 della legge del 20 marzo 2009⁴ sul trasporto di viaggiatori (impresa concessionaria) e dagli enti pubblici;

Art. 7 cpv. 2

² Chi è svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 può, nel caso di un'infrastruttura o di un veicolo dei trasporti pubblici secondo l'articolo 3 lettera b, chiedere all'autorità competente di ordinare che l'impresa concessionaria elimini lo svantaggio o vi rinunci.

Art. 8 cpv. 1

¹ Chi è svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 a causa di un'impresa concessionaria o di un ente pubblico può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinare che il fornitore della prestazione elimini lo svantaggio o vi rinunci.

1 FF 2011 823

2 RS 151.3

3 RS 742.101

4 RS 745.1

Art. 9 cpv. 3 lett. c n. 6

³ Il diritto di ricorso comprende:

- c. la facoltà di ricorrere contro le decisioni di approvazione dei piani, come pure di ammissione o di omologazione dei veicoli, prese dalle autorità federali in virtù:
 - 6. dell'articolo 9 della legge del 23 giugno 2006⁵ sugli impianti a fune.

Art. 12 cpv. 3

³ Il giudice o l'autorità amministrativa obbliga l'impresa concessionaria o l'ente pubblico chiamati in causa a prevedere un'adeguata soluzione alternativa se non ordina l'eliminazione dello svantaggio conformemente all'articolo 11 capoverso 1.

Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Al fine di assicurare ai disabili una rete di trasporti pubblici adeguata alle loro esigenze, il Consiglio federale emana per le imprese concessionarie prescrizioni relative alla concezione:

2. Legge del 17 giugno 2005⁶ sul Tribunale federale

Art. 83 lett. f^{bis} (nuova)

Il ricorso è inammissibile contro:

- f^{bis}. le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti le decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 2009⁷ sul trasporto di viaggiatori;

Legge federale del 20 dicembre 1957⁸ sulle ferrovie

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio delle ferrovie.

² La ferrovia comprende l'infrastruttura sulla quale è esercitato il trasporto di viaggiatori soggetto a concessione o che è aperta al traffico in regime di accesso alla rete, nonché il trasporto effettuato su di essa.

³ Il Consiglio federale decide dell'assoggettamento di altri impianti e veicoli a guida vincolata alla presente legge.

⁵ RS 743.01

⁶ RS 173.110

⁷ RS 745.1

⁸ RS 742.101

Art. 2 Imprese ferroviarie

Le imprese ferroviarie sono imprese che:

- a. costruiscono e gestiscono l'infrastruttura (gestori dell'infrastruttura);
- b. effettuano trasporti sull'infrastruttura (imprese di trasporto ferroviarie).

Art. 5, rubrica e cpv. 4

Concessione d'infrastruttura e autorizzazione di sicurezza

⁴ Per l'esercizio dell'infrastruttura è inoltre necessaria un'autorizzazione di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per le imprese attive a livello regionale.

Art. 8a (nuovo) Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione di sicurezza

¹ L'UFT rilascia l'autorizzazione di sicurezza.

² L'autorizzazione di sicurezza comprende l'ammissione del sistema di sicurezza del gestore dell'infrastruttura e quella dei provvedimenti che egli ha preso per garantire la sicurezza dell'esercizio sulle sue tratte.

³ Essa è rilasciata per un massimo di cinque anni e può essere rinnovata.

Art. 8b (nuovo) Revoca

L'UFT revoca l'autorizzazione di sicurezza, completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte o se il gestore dell'infrastruttura si è reso colpevole di violazione grave o ripetuta delle disposizioni legali o dell'autorizzazione.

Titolo prima dell'art. 8c (nuovo)

Sezione 2: Imprese di trasporto ferroviarie

Art. 8c (nuovo) Autorizzazione di accesso alla rete e certificato di sicurezza

¹ Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di un'autorizzazione come impresa di trasporto ferroviaria (autorizzazione di accesso alla rete) e di un certificato di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per le imprese attive a livello regionale.

² L'impresa ferroviaria che dispone di un certificato di sicurezza è abilitata a effettuare trasporti ferroviari su tutte le sue tratte e sulle tratte di terzi per le quali è valido il certificato di sicurezza.

³ L'impresa deve rispettare le prescrizioni legali svizzere, in particolare:

- a. le prescrizioni tecniche e d'esercizio;
- b. le prescrizioni sulle attività che hanno rilevanza sotto il profilo della sicurezza.

⁴ È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009⁹ sul trasporto di viaggiatori.

Art. 8d (nuovo) Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione di accesso alla rete

¹ L'UFT rilascia l'autorizzazione di accesso alla rete se l'impresa:

- a. dispone di un'organizzazione sufficiente e di conoscenze ed esperienze che le consentono di garantire un esercizio sicuro e affidabile;
- b. è finanziariamente efficiente e dispone di una sufficiente copertura assicurativa;
- c. soddisfa i requisiti di affidabilità dei responsabili della gestione;
- d. osserva le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro abituali nel settore;
- e. ha la propria sede in Svizzera.

² L'autorizzazione è rilasciata per dieci anni al massimo. Può essere rinnovata.

³ Se il riconoscimento reciproco è stato convenuto con altri Stati, le autorizzazioni rilasciate da questi Stati sono valide anche in Svizzera.

Art. 8e (nuovo) Rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza

¹ L'UFT rilascia il certificato di sicurezza.

² Il certificato di sicurezza comprende l'ammissione del sistema di sicurezza dell'impresa di trasporto ferroviaria e l'ammissione dei provvedimenti che essa ha preso per garantire la sicurezza dell'esercizio sulle tratte utilizzate. L'impresa deve in particolare provare che:

- a. il personale dispone delle qualifiche necessarie per garantire un esercizio sicuro;
- b. il materiale rotabile soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro.

³ Il certificato di sicurezza è rilasciato per cinque anni al massimo. Può essere rinnovato.

⁴ Se il riconoscimento reciproco è stato convenuto con altri Stati, i certificati rilasciati da questi Stati sono validi anche in Svizzera.

Art. 8f (nuovo) Revoca

L'UFT revoca l'autorizzazione di accesso alla rete e il certificato di sicurezza, completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora le condizioni del rilascio non siano più soddisfatte o se l'impresa di trasporto ferroviaria si è resa colpevole di violazione grave o ripetuta delle disposizioni legali, dell'autorizzazione o del certificato.

⁹ RS 745.1

Titolo prima dell'art. 9

Abrogato

Art. 9

Abrogato

Art. 9a cpv. 1, 4, 5 (nuovo) e 6 (nuovo)

¹ Il gestore dell'infrastruttura accorda alle imprese di trasporto ferroviario l'accesso senza discriminazioni alla rete.

⁴ L'accesso alla rete su un percorso definito nello spazio e nel tempo (tracciato) può essere richiesto da ogni impresa interessata a svolgere il trasporto ferroviario. L'impresa deve presentare, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio, un'autorizzazione di accesso alla rete oppure deve incaricare un'impresa di trasporto ferroviaria di svolgere il trasporto ferroviario. L'impresa di trasporto ferroviaria che effettua il trasporto deve presentare il certificato di sicurezza al più tardi al momento dell'inizio delle corse.

⁵ I tracciati non possono essere né venduti né trasferiti a un'altra impresa. Il mandato di cui al capoverso 4 non è considerato quale vendita o trasferimento.

⁶ Il Consiglio federale definisce gli ulteriori principi dell'accesso alla rete e disciplina le modalità. Può concludere con altri Stati accordi che garantiscono l'accesso alla rete alle imprese estere.

Art. 16 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... Le imprese ferroviarie forniscono i dati necessari per la statistica ufficiale dei trasporti.

Art. 17a Registro dei veicoli immatricolati

¹ L'UFT gestisce un registro di tutti i veicoli immatricolati in Svizzera conformemente alla presente legge.

² I titolari di un'autorizzazione d'esercizio (detentori) sono obbligati ad annunciare i loro veicoli all'UFT per la registrazione.

³ Il registro è accessibile a tutte le autorità di sicurezza svizzere ed estere e agli uffici d'inchiesta sugli incidenti, nonché a tutte le altre persone che hanno un interesse legittimo.

⁴ Il Consiglio federale disciplina:

- a. l'identificazione dei veicoli;
- b. i dettagli relativi all'accesso al registro;
- c. i contenuti del registro accessibili al pubblico.

⁵ Il Consiglio federale può:

- a. delegare a terzi la gestione del registro;
- b. designare categorie di veicoli esentate dall'obbligo di registrazione.

Art. 17b Manutenzione dei veicoli

¹ È responsabile della manutenzione di un veicolo la persona iscritta come tale nel registro dei veicoli immatricolati in Svizzera.

² Se il veicolo non è registrato o se nel registro non è indicato un responsabile della manutenzione, tale responsabilità incombe al detentore o a titolo sussidiario alla persona che detiene effettivamente il potere di disporre.

³ Il Consiglio federale può stabilire i requisiti che devono adempiere le persone responsabili della manutenzione e le persone incaricate della manutenzione.

Art. 17c Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza

¹ Nella procedura di autorizzazione l'UFT valuta gli aspetti rilevanti per la sicurezza in funzione dei rischi, sulla scorta di perizie di sicurezza o mediante sondaggi.

² L'UFT stabilisce i punti per i quali il richiedente deve produrre perizie di sicurezza.

Sezione 7a (nuova): Interoperabilità con il sistema ferroviario europeo

Art. 23a Principio

Le ferrovie a scartamento normale devono adempiere, secondo le disposizioni della presente sezione, le condizioni tecniche e d'esercizio necessarie per un traffico sicuro e continuato nel sistema ferroviario europeo (interoperabilità).

Art. 23b Campo d'applicazione

¹ Le disposizioni della presente sezione si applicano alla costruzione e all'esercizio:

- a. delle tratte a scartamento normale;
- b. dei veicoli utilizzati su queste tratte.

² Il Consiglio federale può decidere che le disposizioni della presente sezione non si applicano o si applicano solo parzialmente a determinate tratte e ai veicoli impiegati su tali tratte.

Art. 23c Sottosistemi

¹ Un'impresa di trasporto ferroviaria può mettere in esercizio sottosistemi destinati all'impiego nel traffico interoperabile unicamente se l'UFT ha rilasciato un'autorizzazione d'esercizio.

² L'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio se l'impresa ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se il sottosistema, comprese le sue interfacce, risponde ai requisiti essenziali, alle disposizioni tecniche d'esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti.

³ L'UFT può procedere ad altre verifiche. A tale scopo, l'impresa mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale nonché i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

⁴ Il Consiglio federale definisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.

Art. 23d Ristrutturazione e rinnovo di sottosistemi

¹ Per ristrutturazione s'intendono i lavori di modifica di un sottosistema che ne migliorano le prestazioni. Per rinnovo s'intendono i lavori di sostituzione di un sottosistema che non ne modificano le prestazioni.

² I sottosistemi ristrutturati possono essere messi in servizio unicamente se l'UFT ha rilasciato una nuova autorizzazione d'esercizio.

³ Se un sottosistema viene rinnovato, l'UFT decide nel singolo caso se per la messa in servizio è necessaria una nuova autorizzazione d'esercizio.

Art. 23e Componenti dell'interoperabilità

¹ Chi immette sul mercato un elemento di costruzione destinato a essere integrato in un sottosistema (componente dell'interoperabilità), deve poter provare che i requisiti essenziali sono soddisfatti.

² Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire tale prova.

Art. 23f Competenze

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d'esecuzione per i sottosistemi e i componenti dell'interoperabilità; tiene conto al riguardo del diritto internazionale.

² D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia, l'UFT definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d'esecuzione. Per quanto possibile indica norme armonizzate sul piano internazionale.

³ L'UFT decide quali disposizioni si applicano a complemento delle disposizioni tecniche d'esecuzione nonché le eccezioni alla loro applicazione; tiene conto al riguardo del diritto internazionale.

⁴ Il Consiglio federale può concludere con Stati stranieri o enti internazionali accordi sulla cooperazione nell'ambito dell'elaborazione e dell'applicazione di prescrizioni e norme internazionali.

Art. 23g Adempimento dei requisiti essenziali

¹ Se sottosistemi o componenti di interoperabilità sono allestiti o fabbricati conformemente alle disposizioni tecniche d'esecuzione o alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti.

² Chi intende mettere in servizio sottosistemi o immette sul mercato componenti dell'interoperabilità che non corrispondono alle disposizioni tecniche d'esecuzione o alle norme tecniche, deve poter provare che i requisiti essenziali sono soddisfatti in altro modo.

Art. 23h Immissione in commercio

Sottosistemi e componenti dell'interoperabilità possono essere immessi in commercio se rispondono ai requisiti essenziali.

Art. 23i Sorveglianza del mercato

¹ L'UFT esercita una sorveglianza basata sui rischi per verificare se i sottosistemi o i componenti dell'interoperabilità immessi in commercio rispondono ai requisiti essenziali.

² A questo scopo i suoi organi di controllo possono:

- a. esigere gli attestati e le informazioni necessari;
- b. prelevare campioni;
- c. effettuare o far effettuare controlli;
- d. accedere e visitare, durante il normale orario di lavoro, i locali delle persone tenute a fornire informazioni;
- e. esigere che i documenti o le informazioni siano redatti in una delle lingue ufficiali.

³ L'UFT può esigere che per un determinato periodo di tempo l'Amministrazione delle dogane gli notifichi l'importazione di componenti dell'interoperabilità designati con precisione.

⁴ Le ulteriori competenze dell'UFT sono rette dall'articolo 10 capoversi 2–6 della legge federale del 12 giugno 2009¹⁰ sulla sicurezza dei prodotti.

Art. 23j Valutazione della conformità

¹ Spetta al servizio di valutazione della conformità attestare che un sottosistema o un componente dell'interoperabilità risponde ai requisiti essenziali e alle disposizioni tecniche d'esecuzione.

¹⁰ RS 930.11

² I servizi di valutazione della conformità devono:

- a. essere accreditati in Svizzera e disporre di un'assicurazione di responsabilità civile; o
- b. essere nominati da uno Stato membro dell'Unione europea.

³ Gli attestati di conformità allestiti da servizi di valutazione della conformità esteri sono riconosciuti se un accordo internazionale lo prevede.

Art. 23k Servizio di valutazione della conformità della Confederazione

Il Consiglio federale può istituire un servizio di valutazione della conformità, indipendente dall'UFT. Esso dev'essere accreditato in Svizzera.

Art. 23l Trattamento dei dati

L'UFT è abilitato a raccogliere presso le imprese ferroviarie i dati necessari per l'interoperabilità, a trattarli e a pubblicarli.

Sezione 8a (nuova): Costi di mantenimento dei servizi di difesa

Art. 32a

¹ I gestori dell'infrastruttura partecipano ai costi di mantenimento dei servizi di difesa nella misura in cui tali servizi di difesa forniscono prestazioni nell'ambito di interventi sugli impianti ferroviari.

² Essi concludono accordi con i Cantoni interessati sulla fornitura di prestazioni e l'assunzione delle spese.

³ Il DATEC stabilisce, in particolare, quali prestazioni può comportare la preparazione all'intervento dei servizi di difesa e le modalità di calcolo dei costi di mantenimento.

Titolo prima dell'art. 40

Sezione 12: Competenza dell'UFT in caso di controversie

Art. 40, rubrica

Abrogata

Titolo prima dell'art. 40a (nuovo)

Sezione 12a: Commissione d'arbitrato

Art. 40a Organizzazione

¹ Il Consiglio federale nomina la Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria (CAF), composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere specialisti indipendenti. Non devono essere impiegati di imprese ferroviarie o appartenere a loro organi.

² La CAF non soggiace a istruzioni del Consiglio federale e del DATEC per quanto riguarda le sue decisioni. È indipendente dalle autorità amministrative. Dispone di una propria segreteria.

³ Essa emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, il quale dev'essere approvato dal Consiglio federale.

Art. 40abis (nuovo) Compiti

¹ La CAF giudica le controversie relative alla garanzia dell'accesso alla rete, alle convenzioni sull'accesso alla rete e al calcolo della remunerazione per l'utilizzazione dell'infrastruttura.

² Essa può avviare inchieste d'ufficio se sussiste il sospetto che l'accesso alla rete sia ostacolato o non sia garantito senza discriminazione.

³ Si pronuncia mediante decisione sulle misure da adottare.

⁴ I gestori dell'infrastruttura e le imprese con accesso alla rete nonché i terzi interessati all'accesso alla rete devono fornire alla CAF tutte le informazioni utili per le sue verifiche e presentare i necessari documenti. Il diritto di rifiutare di fornire informazioni è retto dall'articolo 16 della legge del 20 dicembre 1968¹¹ sulla procedura amministrativa.

Art. 54

Abrogato

Art. 83a (nuovo) Comunicazioni alle autorità estere

¹ L'UFT informa le competenti autorità estere nel caso in cui:

- a. a una persona di un'impresa estera che svolge un'attività nel settore ferroviario rilevante sotto il profilo della sicurezza ha vietato l'esercizio di tale attività;
- b. ha proceduto al ritiro di una licenza estera valida in Svizzera;
- c. non riconosce la validità in Svizzera di una licenza estera.

¹¹ RS 172.021

² Le licenze ritirate sono trasmesse immediatamente all'autorità estera che le ha rilasciate.

Art. 86a cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2 (nuovo)

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornalieri.

Art. 89b (nuovo) Decisioni della CAF

¹ Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione, a una decisione passata in giudicato della CAF o a una decisione delle autorità di ricorso, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

² Chiunque, intenzionalmente, non esegue o non esegue correttamente le decisioni della CAF concernenti l'obbligo di fornire informazioni (art. 40a^{bis} cpv. 4), è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

³ La CAF persegue e giudica le infrazioni alle disposizioni del presente articolo. Si applica la legge federale del 22 marzo 1974¹² sul diritto penale amministrativo.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Il Consiglio federale stabilisce fino a quando è possibile attestare che un sottosistema secondo l'articolo 23c risponde ai requisiti essenziali anche in maniera diversa rispetto agli attestati di conformità rilasciati da servizi di valutazione della conformità.

4. Legge del 19 dicembre 2008¹³ sul trasporto di merci

Art. 8

Abrogato

5. Legge del 23 giugno 2006¹⁴ sugli impianti a fune

Art. 18a Diritto applicabile

Le disposizioni della legge del 20 dicembre 1957¹⁵ sulle ferrovie (Lferr) si applicano per analogia per:

¹² RS 313.0

¹³ RS 742.41

¹⁴ RS 743.01

¹⁵ RS 742.101

- a. l'inchiesta indipendente in caso di incidenti (art. 15 Lferr);
- b. il finanziamento dell'infrastruttura (art. 49–57 Lferr);
- c. l'esercizio da parte del personale di attività rilevanti per la sicurezza (art. 81–85, 87–88a Lferr).

Art. 25 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

6. Legge del 20 marzo 2009¹⁶ sul trasporto di viaggiatori

Art. 6 cpv. 4

⁴ L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è competente per il rilascio, il trasferimento, la modifica, il rinnovo, il ritiro, la soppressione e la revoca delle concessioni.

Art. 9 cpv. 3, 4 (nuovo) e 5 (nuovo)

³ L'UFT può ritirare la concessione o l'autorizzazione se l'impresa:

- a. non esercita o esercita solo parzialmente i diritti che le sono conferiti; o
- b. viola ripetutamente o gravemente gli obblighi che le sono imposti dalla legge, dalla concessione o dall'autorizzazione.

⁴ Nel caso di offerte di trasporto oggetto di ordinazione, l'UFT può inoltre ritirare la concessione se l'impresa non adempie, in più punti o in un punto essenziale, una convenzione sugli obiettivi (art. 33) o una convenzione in materia di aggiudicazione (art. 32k).

⁵ L'UFT revoca la concessione o l'autorizzazione se interessi pubblici importanti lo giustificano. L'impresa è indennizzata adeguatamente.

Art. 13 cpv. 3

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura di allestimento e di pubblicazione degli orari, tenendo conto delle prescrizioni, dei termini e delle scadenze internazionali pertinenti. Nella procedura, prevede una consultazione dei Cantoni.

¹⁶ RS 745.1

Titolo prima dell'art. 28

**Sezione 6:
Offerta di trasporto oggetto di ordinazione: Disposizioni generali**

Art. 28, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1 e 5

¹ La Confederazione e i Cantoni (committenti) indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti, pianificati in quanto tali, dell'offerta di trasporto da essi ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico regionale viaggiatori.

⁵ *Abrogato*

Art. 30 Ripartizione finanziaria

¹ La quota di partecipazione della Confederazione all'indennità globale delle offerte di trasporto nel traffico regionale viaggiatori, ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, ammonta al 50 per cento.

² Il Consiglio federale stabilisce, almeno ogni quattro anni, le quote di indennità dovute dalla Confederazione e dai singoli Cantoni. Consulta previamente i Cantoni e tiene conto delle loro condizioni strutturali.

³ Il Consiglio federale stabilisce lo scarto temporaneo massimo dalla quota federale di cui al capoverso 1.

⁴ Salvo accordo contrario, se più Cantoni partecipano al finanziamento di una linea le loro quote sono calcolate in funzione di come le stazioni sono servite e della lunghezza della tratta sul loro territorio.

⁵ I Cantoni stabiliscono se i Comuni o altre collettività partecipano all'indennità.

Art. 30a (nuovo) Limite di spesa

¹ L'Assemblea federale decide di volta in volta per un periodo di quattro anni il limite di spesa per l'indennità dei costi non coperti dell'offerta di trasporto oggetto di ordinazione e la sua ripartizione nel tempo.

² Il limite di spesa è preso in considerazione nelle deliberazioni annuali sul preventivo della Confederazione.

Art. 31 Aiuti finanziari

¹ Se un'impresa investe nel settore dei trasporti, la Confederazione può fornire una garanzia nei confronti del creditore quando lo esiga l'interesse dei committenti. L'UFT disciplina nei particolari la forma e le condizioni della garanzia.

² In casi particolari, soprattutto per promuovere soluzioni innovative, la Confederazione può accordare contributi e mutui senza interessi per l'acquisto di veicoli e la costruzione di impianti e installazioni.

³ Per il finanziamento di investimenti sostitutivi e di investimenti di rinnovo nel settore dei trasporti, la Confederazione può convertire i mutui rimborsabili in mutui condizionalmente rimborsabili o sospenderne il rimborso.

Art. 31a (nuovo) Offerta di trasporto e procedura di ordinazione

¹ L'offerta di trasporto e l'indennità nel traffico regionale di viaggiatori sono convenute anticipatamente per scritto dai committenti e dalle imprese in una convenzione sull'offerta di prestazioni, sulla scorta dei conti di previsione delle imprese. I conti di previsione sono fondati su convenzioni sugli obiettivi o su convenzioni in materia di aggiudicazione esistenti.

² Il Consiglio federale disciplina d'intesa con i Cantoni la procedura di ordinazione, nonché i principi dell'offerta di trasporto e dell'indennità. Può stabilire una procedura di ordinazione semplificata se esiste una convenzione in materia di aggiudicazione. Tutela l'autonomia di gestione delle imprese.

³ L'offerta di trasporto e l'indennità sono determinate tenendo conto innanzitutto della domanda. Inoltre si considerano:

- a. in caso di sufficiente domanda, collegamenti basilari adeguati;
- b. gli imperativi della politica regionale;
- c. gli imperativi della politica di assetto del territorio;
- d. gli imperativi della protezione dell'ambiente;
- e. le esigenze dei disabili.

⁴ La convenzione sull'offerta di prestazioni disciplina in particolare:

- a. il piano dell'offerta e l'orario;
- b. la vendita, compresi i punti di vendita e il servizio di vendita;
- c. l'offerta nell'ambito del trasporto dei bagagli;
- d. le tariffe.

⁵ La conclusione della convenzione sull'offerta di prestazioni conferisce alle imprese interessate un diritto a sé stante all'indennità nei confronti di ogni committente.

⁶ Se i committenti e le imprese non riescono ad accordarsi su una convenzione sull'offerta di prestazioni o sulla sua applicazione, l'UFT determina l'offerta di trasporto e l'indennità tenendo conto dei principi di cui al capoverso 3.

Art. 31b (nuovo) Periodicità della procedura di ordinazione

La procedura di ordinazione è eseguita ogni due anni. L'UFT armonizza la procedura di ordinazione con la periodicità dell'orario.

Art. 31c (nuovo) Pianificazione della messa a concorso

¹ I committenti stabiliscono la loro pianificazione di messa a concorso relativa al traffico viaggiatori regionale su strada e su rotaia, in particolare per quanto riguarda i motivi e la data della messa a concorso di un'offerta di trasporto, nell'ambito di una pianificazione della messa a concorso. Essi vi includono anche le linee che mettono a concorso congiuntamente ma che non ordinano congiuntamente.

² La pianificazione della messa a concorso avviene per ogni Cantone. La responsabilità incombe ai Cantoni. L'UFT provvede a una pianificazione unitaria della messa a concorso e al coordinamento fra i Cantoni.

³ La pianificazione della messa a concorso è vincolante per le autorità. Non può essere impugnata mediante ricorso.

Titolo prima dell'art. 32 (nuovo)

Sezione 6a:

Offerta di trasporto oggetto di ordinazione: Procedura di messa a concorso

Art. 32 Messa a concorso

¹ I committenti mettono a concorso di comune accordo le offerte ordinate congiuntamente nell'ambito del traffico viaggiatori regionale su strada. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni se:

- a. l'importo dell'indennità non raggiunge un determinato ammontare;
- b. la nuova offerta di trasporto è parte integrante di una rete regionale preesistente;
- c. per motivi tecnici, operativi o regionali non vi sia da attendere la presentazione di più di un'offerta per un'offerta di trasporto;
- d. si tratta della modifica di una concessione preesistente; o
- e. una concessione viene trasferita senza modifiche a una nuova impresa.

² I committenti possono mettere a concorso di comune accordo offerte ordinate congiuntamente nell'ambito del traffico viaggiatori regionale su rotaia.

³ Le offerte di trasporto preesistenti possono essere messe a concorso unicamente se erano integrate previamente nella pianificazione della messa a concorso.

⁴ I committenti possono mettere a concorso congiuntamente offerte di trasporto anche se queste ultime sono ordinate unicamente dai Cantoni senza la partecipazione della Confederazione.

Art. 32a (nuovo) Messa a concorso di offerte di trasporto con segmenti di linee in Stati confinanti

¹ La messa a concorso di offerte di trasporto con segmenti di linee situati in Stati confinanti è coordinata con le procedure di messa a concorso di questi Stati.

² Il Consiglio federale può disciplinare la messa a concorso di tali offerte in convenzioni concluse con gli Stati confinanti.

³ In assenza di una convenzione, l'UFT può rinunciare a una messa a concorso e ordinare l'offerta all'impresa che ha ottenuto l'aggiudicazione per il segmento di linea situato nello Stato confinante nella procedura di messa a concorso.

Art. 32b (nuovo) Coordinamento con la concessione

¹ La procedura di messa a concorso viene coordinata con la procedura di rilascio o di rinnovo della concessione. La decisione di aggiudicazione presa in seguito alla procedura di messa a concorso, nonché il rilascio o il rinnovo della concessione fanno parte della stessa decisione.

² La durata della concessione corrisponde alla durata di validità prevista per l'offerta di trasporto nella documentazione relativa alla messa a concorso.

Art. 32c (nuovo) Disposizioni speciali per la messa a concorso di offerte di trasporto su strada

¹ Un'offerta di trasporto del traffico viaggiatori regionale su strada ordinato congiuntamente viene messa a concorso se è necessario rilasciare una nuova concessione.

² Nel periodo di durata della concessione i committenti mettono a concorso l'offerta di trasporto oggetto di ordinazione se l'impresa:

- a. non esercita i diritti che le sono conferiti o li esercita solo parzialmente oppure viola ripetutamente o gravemente gli obblighi che le sono imposti dalla legge o dalla concessione;
- b. non adempie, in diversi punti o in un punto importante, una convenzione sugli obiettivi o una convenzione in materia di aggiudicazione.

³ Al momento del rinnovo della concessione mettono a concorso l'offerta di trasporto oggetto di ordinazione, qualora ciò sia previsto dalla loro pianificazione di messa a concorso.

Art. 32d (nuovo) Principi procedurali

¹ Nella procedura di messa a concorso i committenti osservano i seguenti principi:

- a. in tutte le fasi della procedura assicurano la parità di trattamento delle imprese;
- b. aggiudicano un'offerta di trasporto soltanto a un'impresa che garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro della manodopera. Definiscono le disposizioni determinanti nella documentazione relativa alla procedura di messa a concorso e tengono conto di convenzioni esistenti;
- c. aggiudicano un'offerta di trasporto soltanto a un'impresa che garantisce la parità salariale tra donne e uomini;
- d. tutelano la natura confidenziale dei dati delle imprese.

² Le imprese devono osservare i seguenti principi:

- a. l'offerta dev'essere inoltrata entro il termine previsto ed essere completa;
- b. l'impresa si impegna a iniziare l'esercizio entro il termine previsto. Se detto termine è ritardato in seguito a impugnazione, viene liberata dal suo obbligo.

Art. 32e (nuovo) Idoneità

¹ I committenti possono esigere dalle imprese la prova della loro idoneità finanziaria, economica, tecnica e gestionale. A tal fine, precisano i criteri di idoneità.

² I requisiti per la prova e i criteri d'idoneità sono indicati nella documentazione relativa alla messa a concorso.

Art. 32f (nuovo) Esclusione dalla procedura di messa a concorso

I committenti possono escludere un'impresa dalla procedura di messa a concorso, in particolare se:

- a. non soddisfa i criteri di idoneità;
- b. ha dato ai committenti indicazioni false;
- c. non ha pagato imposte o oneri sociali;
- d. viola i principi procedurali;
- e. ha pattuito comportamenti tali da impedire l'effettiva libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
- f. pende nei suoi confronti una procedura di fallimento.

Art. 32g (nuovo) Decisione di aggiudicazione

¹ I committenti aggiudicano l'offerta di trasporto messa a concorso all'impresa che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

² L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata considerando in particolare la qualità, il piano dell'offerta, i proventi, i costi e la compatibilità ambientale.

³ L'offerta di trasporto è aggiudicata per la durata di validità prevista nella documentazione relativa alla procedura di messa a concorso.

Art. 32h (nuovo) Revoca della decisione di aggiudicazione

I committenti possono revocare la decisione di aggiudicazione per gli stessi motivi per cui possono escludere un'impresa dalla procedura.

Art. 32i (nuovo) Decisioni

¹ L'UFT dispone:

- a. la messa a concorso;
- b. l'esclusione dalla procedura di messa a concorso;

- c. l'interruzione della procedura di messa a concorso;
- d. la decisione di aggiudicazione;
- e. la rinuncia a una messa a concorso in base a un'eccezione secondo l'articolo 32 capoverso 1.

² Esso può notificare la decisione di cui al capoverso 1 lettera b assieme alla decisione di cui al capoverso 1 lettera c o d.

Art. 32j (nuovo) Pubblicazione

¹ L'UFT pubblica le decisioni secondo l'articolo 32i capoverso 1 lettere a, c, d, e.

² Il Consiglio federale disciplina le eccezioni e designa l'organo incaricato della pubblicazione.

Art. 32k (nuovo) Convenzione in materia di aggiudicazione

¹ Non appena la decisione di aggiudicazione è passata in giudicato, i committenti concludono con l'impresa una convenzione in materia di aggiudicazione.

² La convenzione in materia di aggiudicazione, fondandosi sull'offerta, stabilisce essenzialmente la durata di validità, l'offerta di trasporto, la qualità, i costi, i proventi, i meccanismi di adattamento e il controlling.

Art. 32l (nuovo) Cambiamento dell'impresa incaricata

¹ Se un'offerta del traffico viaggiatori regionale è ordinata presso una nuova impresa in seguito a una messa a concorso, l'impresa precedentemente incaricata deve trasferire all'impresa neoaggiudicataria i mezzi d'esercizio acquisiti appositamente per l'offerta di trasporto al valore contabile residuo, se ciò è richiesto dai committenti e se i mezzi d'esercizio per le linee del traffico viaggiatori regionale messe a concorso sono di importanza fondamentale.

² Su richiesta dell'impresa precedentemente incaricata o dei committenti, l'impresa neoaggiudicataria deve riprendere questi mezzi d'esercizio al valore contabile residuo.

³ L'impresa neoaggiudicataria deve offrire ai dipendenti dell'impresa precedentemente incaricata, alle condizioni usuali del settore, i posti di lavoro supplementari necessari per eseguire l'offerta di trasporto.

Titolo prima dell'art. 33 (nuovo)

Sezione 6b:

Offerta di trasporto oggetto di ordinazione: Disposizioni speciali per le offerte non messe a concorso

Art. 33 Convenzione sugli obiettivi

¹ I committenti possono concludere una convenzione sugli obiettivi con l'impresa interessata per le offerte di trasporto oggetto di ordinazione che non sono messe a concorso.

² La convenzione sugli obiettivi può comprendere in particolare obiettivi di prestazione riguardanti la qualità, la quantità, i proventi e i costi dell'offerta di trasporto che l'impresa deve raggiungere in un determinato periodo. Può prevedere misure nel caso in cui gli obiettivi non vengano raggiunti.

³ Essa può contemplare un sistema di bonus-malus applicabile alla qualità e agli indicatori finanziari.

⁴ È conclusa per una durata minima di due periodi d'orario.

Art. 33a (nuovo) Determinazione dell'indennità

Sentiti i Cantoni interessati, l'UFT può ridurre l'indennità chiesta dall'impresa nella procedura di ordinazione se la gestione dell'impresa non è razionale.

Art. 53 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2

¹ ... Le imprese forniscono i dati necessari per la statistica ufficiale dei trasporti.

² L'UFT può rilevare i dati che servono per allestire una licenza presso le persone interessate ed elaborarli.

Art. 56 cpv. 3 (nuovo)

³ Nella procedura di ricorso contro le decisioni prese conformemente all'articolo 32i non può essere invocata l'inadeguatezza.

Art. 57 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. contravviene a una decisione fondata sulla presente legge o su una prescrizione d'esecuzione e notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo;
- b. contravviene a una concessione o a un'autorizzazione rilasciata in virtù della presente legge;
- c. trasporta viaggiatori senza la relativa concessione o autorizzazione.

² A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. contravviene a una prescrizione d'esecuzione la cui infrazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale;
- b. utilizza un veicolo senza un titolo di trasporto valido o un'altra autorizzazione;
- c. durante la corsa sale sul veicolo, ne scende, apre una porta o getta all'esterno degli oggetti;
- d. adopera la sala d'aspetto senza esservi autorizzato;
- e. abusa dei dispositivi di sicurezza del veicolo, segnatamente del freno d'emergenza;
- f. insudicia gli impianti o i veicoli.

Art. 58 Delitti

¹ Chiunque, intenzionalmente, registra, conserva, utilizza o comunica segnali video violando le prescrizioni contenute nell'articolo 55 è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se l'autore ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 60 Competenze

¹ Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni dell'articolo 57 capoverso 1 competono all'UFT.

² Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni degli articoli 57 capoverso 2 e 58 competono ai Cantoni.

³ La procedura dinanzi all'UFT è retta dalla legge federale del 22 marzo 1974¹⁷ sul diritto penale amministrativo.

Art. 66 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale il primo limite di spesa secondo l'articolo 30a entro sei mesi dal messaggio sul prossimo programma di legislatura.

¹⁷ RS 313.0

7. Legge federale del 3 ottobre 1975¹⁸ sulla navigazione interna

Art. 20 Revoca delle patenti di conduttore e di membro dell'equipaggio dopo un'infrazione lieve

¹ Commette un'infrazione lieve chi:

- a. violando norme di circolazione, compromette leggermente la sicurezza della navigazione o molesta terze persone;
- b. viola prescrizioni sulla protezione delle acque e dell'ambiente;
- c. abusa delle patenti;
- d. conduce un battello, partecipa alla conduzione del medesimo o esercita un servizio nautico a bordo di un battello in stato d'ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 24b cpv. 6 lett. a o b) e senza commettere altre infrazioni alle norme della circolazione.

² Dopo un'infrazione lieve, la patente è revocata per almeno un mese se nei due anni precedenti era già stata revocata o era stato deciso un altro provvedimento amministrativo.

³ La persona colpevole è ammonita se nei due anni precedenti non le è stata revocata la patente o non sono stati decisi altri provvedimenti amministrativi.

⁴ Nei casi particolarmente lievi si rinuncia a qualsiasi provvedimento.

Art. 20a (nuovo) Revoca delle patenti di conduttore e di membro dell'equipaggio dopo un'infrazione medio grave

¹ Commette un'infrazione medio grave chi:

- a. viola norme della circolazione e in tal modo provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;
- b. conduce un battello, partecipa alla conduzione del medesimo o esercita un servizio nautico a bordo di un battello in stato d'ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 24b cpv. 6 lett. a o b) e inoltre commette una leggera infrazione alle norme della circolazione;
- c. sottrae un battello per farne uso;
- d. conduce un battello, partecipa alla conduzione del medesimo o esercita un servizio nautico a bordo di un battello senza disporre della necessaria patente;
- e. non ha la volontà o la capacità di condurre un battello senza mettere in pericolo o molestare terze persone.

- ² Dopo un'infrazione medio grave, la patente è revocata per:
- a. almeno un mese;
 - b. almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti la patente è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave;
 - c. almeno nove mesi, se nei due anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni almeno medio gravi;
 - d. almeno 15 mesi, se nei due anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni gravi;
 - e. un tempo indeterminato, ma almeno due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della patente non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo;
 - f. definitivamente, se nei cinque anni precedenti la patente è stata revocata secondo la lettera e oppure l'articolo 20*b* capoverso 2 lettera d.

Art. 20b (nuovo) Revoca delle patenti di conduttore e di membro dell'equipaggio dopo un'infrazione grave

- ¹ Commette un'infrazione grave chi:
- a. compromette gravemente la sicurezza della navigazione;
 - b. conduce un battello, partecipa alla conduzione del medesimo o esercita un servizio nautico a bordo di un battello in stato d'ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 24*b* cpv. 6 lett. a o b);
 - c. sotto l'influsso di stupefacenti o di medicinali o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un battello, partecipa alla conduzione del medesimo o esercita un servizio nautico a bordo di un battello;
 - d. si oppone o si sottrae intenzionalmente a una prova del sangue, a un'analisi alcolemica dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, misure queste ordinate o su cui bisogna contare, oppure si oppone o si sottrae a un altro esame medico oppure elude lo scopo di questa misura;
 - e. si dà alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona o viola l'obbligo di soccorso;
 - f. nonostante la revoca della necessaria patente conduce un battello, partecipa alla conduzione del medesimo o esercita un servizio nautico a bordo di un battello.
- ² Dopo un'infrazione grave la patente è revocata per:
- a. almeno tre mesi;
 - b. almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la patente è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave;

- c. almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la patente è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave o due volte per infrazioni medio gravi;
- d. un tempo indeterminato, ma almeno due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni medio gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della patente non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo;
- e. definitivamente, se nei cinque anni precedenti la patente è stata revocata secondo la lettera d o l'articolo 20a capoverso 2 lettera e.

³ La revoca della patente per un'infrazione secondo il capoverso 1 lettera f subentra alla durata restante della revoca in corso.

Art. 20c (nuovo) Revoca di patenti e altre misure amministrative secondo la legge sulla circolazione stradale

Le revoche di patenti e altre misure amministrative secondo la legge del 19 dicembre 1958¹⁹ sulla circolazione stradale, in corso e precedenti, sono equiparate alle revoche di patenti e altre misure amministrative, in corso e precedenti, secondo gli articoli 20 capoversi 2 e 3, 20a capoverso 2 e 20b capoverso 2 della presente legge.

Art. 21 Revoca di patenti per inidoneità alla guida

¹ La patente è ritirata al titolare a tempo indeterminato se:

- a. le sue attitudini fisiche e psichiche non consentono o non consentono più di condurre con sicurezza un battello;
- b. soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida;
- c. a causa del suo precedente comportamento non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un battello, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo.

² Se è ordinata la revoca secondo il capoverso 1 al posto di una revoca secondo gli articoli 20–20b, il periodo di sospensione va fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa.

³ La patente è revocata definitivamente ai conducenti incorreggibili.

Art. 21a (nuovo) Nuovo rilascio di patenti

Il nuovo rilascio di patenti è retto per analogia dall'articolo 17 della legge del 19 dicembre 1958²⁰ sulla circolazione stradale.

¹⁹ RS 741.01

²⁰ RS 741.01

Titolo prima dell'art. 24a

Sezione 1a: (nuova)

Inidoneità alla guida, accertamento dell'inidoneità alla guida

Art. 24a Inidoneità alla guida

Chiunque sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicinali oppure per altri motivi non ha le attitudini fisiche o psichiche necessarie per condurre, durante questo periodo non è ritenuto idoneo alla guida e non può condurre un battello, partecipare alla conduzione del medesimo o esercitare un servizio nautico a bordo di un battello.

Art. 24b Accertamento dell'inidoneità alla guida

¹ Chiunque conduce un battello, partecipa alla conduzione del medesimo o esercita un servizio nautico a bordo di un battello può essere sottoposto a un'analisi alcolemica dell'alito.

² Se la persona interessata palesa indizi di inidoneità alla guida e questi non sono o non sono soltanto da attribuire all'influsso dell'alcol, essa può essere sottoposta a ulteriori esami preliminari, segnatamente l'esame dell'urina e della saliva.

³ È ordinata una prova del sangue se:

- a. vi sono indizi di inidoneità alla guida; o
- b. la persona interessata si oppone o si sottrae all'esecuzione dell'analisi alcolemica dell'alito o elude lo scopo di questa misura.

⁴ Se motivi rilevanti lo esigono, la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona indiziata. Sono fatti salvi altri mezzi di prova per accertare l'inidoneità alla guida.

⁵ Il Consiglio federale emana prescrizioni sugli esami preliminari, sulla procedura di analisi alcolemica dell'alito e del sangue, sulla valutazione di siffatte analisi e sull'esame sanitario complessivo della persona indiziata di inidoneità alla guida.

⁶ Il Consiglio federale può:

- a. fissare il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell'alcol, si ammette l'inidoneità alla guida ai sensi dell'articolo 24a (stato di ebbrietà) e stabilire quale alcolemia è considerata qualificata;
- b. fissare un tasso alcolemico inferiore a quello di cui alla lettera a per le persone che conducono battelli per il trasporto commerciale di persone o merci, partecipano alla conduzione dei medesimi o esercitano un servizio nautico a bordo di questi battelli;
- c. fissare, per le altre sostanze che riducono l'idoneità alla guida, a quale concentrazione nel sangue si ammette l'inidoneità alla guida secondo la presente legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità;

- d. prescrivere che, per accertare una dipendenza che riduce l' idoneità alla guida di una persona, le prove secondo il presente articolo, in particolare le analisi del sangue, dei capelli e delle unghie siano sottoposte a valutazione.

Art. 41 Condotta in stato di inidoneità alla guida

¹ Chiunque conduce un battello, partecipa alla conduzione del medesimo o esercita un servizio nautico a bordo di un battello in stato di ebbrietà è punito con la multa. Se è rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 24b cpv. 6 lett. a o b) è inflitta una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

² Chiunque per altri motivi è inidoneo alla guida e conduce un battello, partecipa alla conduzione del medesimo o esercita un servizio nautico a bordo di un battello è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ Chiunque in stato di inidoneità alla guida conduce un battello senza motore, partecipa alla conduzione del medesimo o esercita un servizio nautico a bordo di un battello senza motore è punito con la multa.

Art. 41a (nuovo) Elusione di misure per accertare l' inidoneità alla guida

¹ Chiunque conduce un battello, partecipa alla conduzione del medesimo o esercita un servizio nautico a bordo di un battello e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un' analisi alcolemica dell' alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, misure queste ordinate o su cui bisognava contare, oppure si oppone o si sottrae a un altro esame medico oppure elude lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha condotto un battello senza motore, partecipato alla conduzione del medesimo o esercitato un servizio nautico a bordo di un battello senza motore, la pena è la multa.

Art. 41b (nuovo) Disposizioni penali complete

Il Consiglio federale può comminare la multa a coloro che violano le sue prescrizioni d' esecuzione della presente legge.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l' entrata in vigore.

